

Sconti di Portafoglio
SOVVENZIONE CAMBIARIA

I SEZIONE - Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063
Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros"
("Convenzione per i bonifici in euro")
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–
ADR.
Sito internet www.bpls.it, indirizzo e-mail info@bpls.it
Telefono 0872/7041 (centralino) – Fax 0872/704260

II SEZIONE - Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

La sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti è un finanziamento a breve – medio termine con cui la Banca mette a disposizione della Parte Finanziata (privato o impresa) una determinata somma derivante dallo "sconto" di cambiali emessi dalla parte finanziata in favore della Banca stessa. La somma resa disponibile alla parte finanziata è pari all'importo degli effetti dedotto gli interessi di sconto, le commissioni e gli oneri accessori. Il cliente rimborsa la sovvenzione con il pagamento periodico di cambiali, comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso.

Le cambiali possono essere assistite da garanzie personali di terzi (avallo).

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi occorre tener presente che, una volta effettuato lo sconto, per tutta la durata del finanziamento non sarà possibile beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

III SEZIONE - Condizioni economiche

TASSI

- tasso annuo nominale massimo	8,500%
- tasso di mora	tasso annuo nominale + 3 punti percentuali
- calcolo degli interessi	anticipato con riferimento anno civile (365/365)

COMMISSIONI E SPESE

- giorni banca	8
- imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e con percentuale calcolata sul valore facciale delle cambiali decurtato degli interessi di sconto)	0,25% 2,00% (per finanziamenti destinati ad interventi su immobili ad uso abitativo diversi dalla "prima casa")
- imposta di bollo (per finanziamenti di durata fino a 18 mesi erogati per cassa oppure con accredito su un conto corrente non intestato o cointestato alla parte finanziata)	applicata nella misura vigente
- spese di istruttoria (per "Bls Sabatini diretta")	0,50% del netto ricavo del finanziamento
- spese rata	€ 5,00
- trattenuta per Fondo di garanzia di cui alla Legge 662/96 (eventuale)	1%, calcolata sull'importo garantito
- recupero spese per invio comunicazioni periodiche (annuale ed all'estinzione del rapporto)	€ 1,33
- invio sollecito di pagamento	€ 5,00 (cadauno)
- commissione per estinzione anticipata	1% del capitale residuo

Periodicità invio rendiconto	annuale
Periodicità invio documento di sintesi	annuale

Sconti di Portafoglio
SOVVENZIONE CAMBIARIA

Esempio di calcolo del T.A.E.G. (Tasso annuo effettivo globale)

Ammontare del prestito	€ 14.400,00
Durata	mesi 24
Rimborso	mensile
Numero rate (numero cambiali)	24
Importo rata (valore facciale cambiale)	€ 600,00
T.A.N.	8,500%
Giorni banca	8
Interessi di sconto	€ 1.308,12
Spese rata	€ 5,00 per effetto (totale € 120,00)
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 3,99
Imposta sostitutiva	€ 32,427
(0,25%, calcolata sulla differenza tra l'ammontare del finanziamento e gli interessi di sconto ed ipotizzando che il finanziamento non sia destinato ad interventi su unità abitativa diversa dalla prima casa)	
T.A.E.G.	10,703%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpls.it.

IV Sezione - Clausole contrattuali

- 1) Sull'importo facciale delle cambiali rimaste insolte alla scadenza decorreranno, di pieno diritto e senza necessità di messa in mora, dalla scadenza e fino al saldo, interessi di mora al tasso nominale annuo indicato in premessa, maggiorato come da contratto. Gli interessi di mora saranno calcolati in conformità ad un anno di 365 giorni (366 in caso di anno bisestile) per il numero dei giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
- 2) L'operazione potrà essere risolta dalla Banca, ai sensi dell'art. 1456 c.c., verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - qualora rimanesse insoluto uno qualsiasi degli effetti;
 - qualora la parte finanziata dovesse essere dichiarata fallita o ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione straordinaria, o, comunque, ad una procedura concorsuale;
 - nel caso in cui dovessero venir meno le garanzie che assistono l'operazione;
 - nell'eventualità che nei confronti della parte finanziata venissero emessi decreti ingiuntivi o sentenze comportanti il pagamento di somme o promossi procedimenti esecutivi, conservativi, cautelari o venissero elevati protesti di qualsiasi natura.
- 3) La parte finanziata si impegna a notificare alla Banca tempestivamente qualsiasi evento dal quale potessero derivare variazioni nella consistenza patrimoniale o nella capacità di agire, nella rappresentanza legale o nel governo della parte finanziata stessa.
- 4) Essendo il termine per la restituzione previsto dal presente contratto fissato, ai sensi dell'art. 1816 c.c., nell'interesse di entrambe le parti, la Banca si riserva la facoltà di accondiscendere alla eventuale richiesta di rimborso anticipato del finanziamento proveniente dalla parte finanziata: in tal caso la stessa dovrà versare alla Banca il capitale e gli interessi, dalla data dell'ultima rata corrisposta, nonché una commissione calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente. Tuttavia, per l'ipotesi in cui l'operazione sia di durata superiore al breve termine, la Banca si riserva la facoltà di accondiscendere a detta richiesta di rimborso anticipato unicamente laddove siano decorsi almeno 18 mesi ed un giorno dalla data di erogazione del finanziamento.
- 5) Le obbligazioni tutte a carico della parte finanziata derivanti dal presente contratto si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile per i propri aventi causa, eredi e successori.
- 6) Qualora il finanziamento sia accordato per l'acquisto di determinati beni e/o servizi, il pagamento di quanto dovuto alla Banca non potrà essere escluso, sospeso o ritardato in caso di inadempimento del fornitore dei beni e/o dei servizi all'acquisto dei quali è destinato il finanziamento e la parte finanziata non potrà esercitare alcuna azione nei confronti della Banca.
- 7) Spese ed imposte di ogni genere, compresa l'imposta di bollo sulle cambiali, occasionate dalla presente sovvenzione sono a carico della parte finanziata.
- 8) Agli effetti della esatta determinazione del credito della Banca, faranno fede in qualsiasi momento, così anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.
- 9) A tutti gli effetti del presente documento la Banca elegge domicilio in Lanciano presso la propria sede legale e la parte finanziata all'indirizzo riportato sul presente documento o a quello fatto conoscere successivamente con comunicazione scritta. Per ogni controversia che potesse sorgere fra la parte finanziata e la Banca in dipendenza del finanziamento, Foro competente è quello di Lanciano. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis secondo comma del Codice Civile, il Foro competente è quello stabilito dalla legge.
- 10) Ai fini del trattamento tributario del finanziamento e degli atti di formalità ad esso relativi si richiamano le disposizioni di cui al D.P.R. 20.09.1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni, se il finanziamento è di durata superiore a 18 mesi, o le disposizioni di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, se il finanziamento è di durata pari o inferiore a 18 mesi. Nel caso in cui il trattamento fiscale agevolato goduto dal finanziamento fosse modificato e/o revocato per qualsiasi motivo, la parte finanziata dovrà versare alla Banca, immediatamente dopo averne ricevuto richiesta, la maggiore imposta applicata all'operazione.

Sconti di Portafoglio
SOVVENZIONE CAMBIARIA

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini 76 – 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Conciliazione

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Avallo: dichiarazione apposta su una cambiale con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce, in tutto o in parte, il pagamento della cambiale stessa da parte dell'emittente (parte finanziata).

Cambiale: titolo di credito immediatamente esecutivo rappresentativo delle scadenze del prestito.

Foro competente: è l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di Procedura Civile.

Giorni Banca: sono i giorni da sommare alla durata della sovvenzione ai fini del conteggio degli interessi. I giorni banca sono calcolati in sede di erogazione della sovvenzione ed in occasione di ogni eventuale rinnovo.

Interessi anticipati di sconto: sono il risultato del procedimento matematico di calcolo dell'interesse semplice dato un capitale (valore facciale del titolo), un tasso annuo ed una durata (giorni effettivi di calendario che intercorrono tra la data di erogazione e la scadenza, rapportata ad un anno solare di 365/365 giorni). Tale cifra viene detratta dall'importo facciale delle cambiali rilasciate.

Prima casa: immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale ed utilizzato come dimora principale dalla parte finanziata e/o dai suoi familiari.

Commissione per estinzione anticipata: è il compenso che la parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, rispetto alle previsioni contrattuali, in tutto o in parte, il finanziamento. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.

Tasso anno nominale (TAN): è il tasso di interesse applicato al finanziamento, su base annua.

T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale): istituito dalla Legge 142 del 19/02/1992, rappresenta il costo effettivo del prestito comprensivo degli interessi, degli oneri fiscali e di tutte le spese di carattere non opzionale sostenuti per il suo utilizzo.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla tipologia di finanziamento, aumentarlo del 25% ed aggiungere ulteriori 4 punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

Tasso di mora: è il tasso di interesse per i giorni di ritardo nel pagamento delle rate scadute, espresso come maggiorazione da applicare al tasso del finanziamento.